



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1363  
Del 14 OTT. 2020

<b>OGGETTO:</b>	AREA OSPEDALIERA BARI SUD - OSPEDALE DI VENERE – Convenzione con l'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa degli allievi iscritti alla medesima Università e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.
-----------------	---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione nr.1492/DG del 05/09/2018 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Sud dott. Francesco Luongo e dal Direttore Medico f.f. del P.O. Bari Sud dott. Alessandro Sansonetti, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considerano e determinano quanto segue:

#### **PREMESSO:**

- che con *e-mail* datata 7/09/2020 ed acquisita al Registro Generale della ASL BARI - protocollo n. 128571/2020 del 8/09/2020, l'Università degli Studi di Catania ha chiesto l'attivazione di una convenzione individuale fuori rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/2017, per l'esecuzione delle attività di tirocinio e di formazione per la dott.ssa Elisa Iacono, tirocinante in formazione specialistica presso la

Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della predetta Università, da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere;

- che unitamente alla citata nota, l'Università in parola ha trasmesso copia dello schema di convenzione;
- che con *e-mail* datata 15/09/2020, a seguito di istruttoria condotta dagli Uffici della Direzione Amministrativa dell'Ospedale Di Venere è stato richiesto all'Università di Catania di apportare modifiche allo schema di convenzione di trattasi;
- che in riscontro alla succitata *e-mail*, in data 16/09/2020 l'Università degli Studi di Catania ha proceduto a trasmettere il nuovo schema di convenzione, da cui si è preso atto delle avvenute modifiche richieste dalla Direzione Amministrativa dell'Ospedale Di Venere;

#### **VERIFICATO:**

- Che l'atto convenzionale, risulta conforme alla normativa vigente in materia di formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa;

#### **RITENUTO:**

- di dover attivare a far tempo dal 02/11/2020 e sino al 30/04/2021, la convenzione con l'Università degli Studi di Catania, finalizzata alla frequenza del tirocinio di formazione della dott.ssa Elisa Iacono, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della predetta Università, da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere, come da schema allegato firmato digitalmente dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


#### **PRECISATO:**

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative – operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente al soggetto autorizzato le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove è inserito; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui il soggetto autorizzato venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

#### **EVIDENZIATO:**

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Università in parola;
- che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

la Posizione Organizzativa  
Coordinamento Amm.vo Bari Sud  
dott. Giuseppe De Santis



---

Il Direttore Amministrativo  
Area Ospedaliera Bari Sud  
dott. Francesco Luongo



---

Il Direttore Medico f.f.  
P.O. Bari Sud  
dott. Alessandro Sansonetti



---

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Catania, finalizzata alla frequenza del tirocinio di formazione, ai sensi del D.I. n.402/2017, della dott.ssa Elisa Iacono, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della predetta Università, da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere, che viene firmata digitalmente contestualmente all'adozione del presente provvedimento ed allegata allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la presente convenzione ha decorrenza a far tempo dal 02/11/2020 e sino al 30/04/2021;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Catania;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Catania ed al Direttore della U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere.



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE-  
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, Rettore domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

**E**

L'AZIENDA PROVINCIALE DI BARI, di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede in Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA)– P.I. 06534340721 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, (PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it)

**E**

**VISTI**

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del 15/07/2020 che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'Azienda Ospedaliera di Bari per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;

- il verbale della seduta del 16/07/2020 prot. n. 311119/2020 in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- la nota del Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina del 31/08/2020 (prot. n. 320109/2020), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale e di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2**

##### **Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Elisa Iacono, nata a Ragusa il 12/09/1991 e residente a Ragusa in via P. Borsellino n.45, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia.

#### **Art. 3**

##### **Durata tirocinio**

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del tirocinante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4**

##### **Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa (U.O.) di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. "Di Venere", al fine del

raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

#### **Art. 5**

##### **Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 6**

##### **Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Dirigente Responsabile U.O./Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 7**

##### **Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8**

##### **Copertura assicurativa**

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal tirocinante sono a carico del medesimo.

#### **Art. 9**

##### **Sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 10**

##### **Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 12**

##### **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

#### **Art. 13**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 2 novembre 2020 al 30 aprile 2021 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC., con preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

#### **Art. 15**

##### **Foro di competenza**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

#### **Art. 16**

##### **Codice etico e di comportamento**

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 17**

##### **Imposta di bollo**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che fornirà al soggetto ospitante copia dell'avvenuto pagamento ovvero assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

**Art. 18**  
**Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

**Art. 19**  
**Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo



PRIOLO

FRANCESCO

02.10.2020

13:46:25 UTC

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce



Firmato digitalmente da

Antonio Sanguedolce

C=IT

O=NON PRESENTE

Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani

*Gianluca Capochiani*

Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli

*Silvana Fornelli*

Il Segretario  
*Roma Grazia Rotelli*

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell' Area

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. **0126** .....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

..... **15 OTT, 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Bari: .....

**15 OTT, 2020**

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.